

**Ordinanza  
sui provvedimenti per combattere il coronavirus  
(COVID-19) nel settore del traffico internazionale  
viaggiatori  
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 2020 (Stato 20 agosto 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie (LEp),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

**Art. 2**            Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

**Art. 3**            Stato o regione con rischio elevato di contagio

<sup>1</sup> Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;

RU 2020 2737

<sup>1</sup> RS 818.101

- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

<sup>2</sup> L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

#### **Art. 4** Deroche alla quarantena

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
  1. il funzionamento del settore sanitario,
  2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
  3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite,
  - 4.<sup>3</sup> le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

<sup>3</sup> In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

<sup>2</sup> RS 192.12

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Diplomatici), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3549).

**Art. 5** Obbligo di notifica per le persone in entrata

<sup>1</sup> Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

**Art. 6** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>4</sup>

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

<sup>4</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2737.

*Allegato*<sup>5</sup>  
(art. 3 cpv. 2)

## **Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio**

Albania  
Andorra  
Argentina  
Armenia  
Aruba  
Bahamas  
Bahrein  
Belgio  
Belize  
Bolivia  
Bosnia e Erzegovina  
Brasile  
Capo Verde  
Cile  
Colombia  
Costa Rica  
Ecuador  
El Salvador  
Eswatini (Swasiland)  
Guatemala  
Gibilterra  
Guam  
Honduras  
India  
Iraq  
Isole Faroe  
Isole Turks e Caicos  
Israele

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 ago. 2020, in vigore dal 20 ago. 2020 (RU 2020 3587).

Kazakistan  
Kirghizistan  
Kosovo  
Kuwait  
Lussemburgo  
Macedonia del Nord  
Maldive  
Malta  
Messico  
Moldova  
Monaco  
Montenegro  
Namibia  
Oman  
Panama  
Perù  
Qatar  
Repubblica Dominicana  
Romania  
Sint Maarten  
Spagna (ad eccezione delle Isole Canarie)  
Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)  
Sudafrica  
Suriname  
Territorio palestinese occupato

